

Assicurazione temporanea caso morte in forma collettiva per le Imprese



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti di investimento assicurativi
(DIP VITA)

Compagnia che realizza il prodotto: Fideuram Vita S.p.A.

Prodotto: "Polizza collettiva TCM per le Imprese"

Data di aggiornamento: 02/10/2023

Il DIP VITA pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una assicurazione temporanea caso morte ad adesione obbligatoria, rivolta alle Imprese, con sede legale in Italia, facenti parte dei settori merceologici classificati in base ai Codici ATECO 2007 ed elencati nell'Allegato 1 alle Condizioni di assicurazione stipulata nell'interesse del proprio personale dirigente e/o non dirigente (nel seguito gli Assicurati).



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

L'assicurazione prevede la seguente prestazione:

Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso di un Assicurato durante il periodo di copertura, la Compagnia si impegna a corrispondere al Beneficiario il capitale assicurato relativo alla singola posizione.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone fisiche coincidenti con il personale dirigente e/o non dirigente non domiciliato in Italia, di ciascuna Impresa Contraente che, al momento dell'ingresso in assicurazione e alle date di ciascun rinnovo annuale delle coperture assicurative, non siano in servizio e non abbiano un'età assicurativa compresa tra 18 e 70 anni estremi inclusi.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo quanto di seguito specificato:

- ✘ dolo del Beneficiario;
- ✘ partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari. Nel caso in cui un Assicurato si rechi in un Paese nel quale sia già attiva una situazione di guerra o simile, la copertura assicurativa non è operativa. Nel caso, invece, in cui la circostanza si verifichi successivamente all'arrivo dell'assicurato nel paese (cioè nel caso in cui l'assicurato fosse già presente prima dell'inizio delle situazioni di guerra), la garanzia resta in vigore per 14 giorni;
- ✘ incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aereo mobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✘ eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ✘ guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia assicurativa caso morte non è operante nei sottoindicati periodi (cosiddetti **periodi di carenza**):

- 2 anni dalla decorrenza della Polizza Collettiva o dall'ingresso in assicurazione di ciascun Assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a suicidio
- 5 anni dalla decorrenza della Polizza Collettiva o dall'ingresso in assicurazione di ciascun Assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di carenza, dovuto a una delle cause sopra descritte, la Compagnia si impegna a corrispondere al Beneficiario il premio pagato per l'anno di copertura assicurativa in cui si è verificato il decesso, al netto di eventuali imposte.

I suddetti periodi di carenza sono operanti anche sulle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.



Dove vale la copertura?

Il contratto non prevede limiti di copertura territoriale.



Che obblighi ho?

Il Contraente e gli Assicurati hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare altrimenti si può compromettere il diritto alla prestazione assicurata.

Il Contraente fornisce, inoltre, ogni variazione relativa ai già Assicurati intervenuta in corso di contratto per rinnovo e/o cessazione della copertura assicurativa (per risoluzione del rapporto di lavoro o pensionamento), comunica il decesso, la modifica del capitale assicurato anche a seguito di variazione dell'inquadramento professionale di ciascun Assicurato nonché l'eventuale ingresso di nuovi Assicurati da inserire in polizza.

Per il pagamento della prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato i documenti da produrre sono i seguenti:

- richiesta di liquidazione del capitale firmata dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con l'indicazione della data di nascita);
- certificato medico attestante la causa del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;
- su richiesta della Compagnia, copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri che l'Assicurato ha subito negli ultimi 10 anni;
- in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad eventi accidentali, verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- documentazione attestante la qualifica e i relativi poteri del Legale Rappresentante del Beneficiario;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante del Beneficiario.



Quando e come devo pagare?

A fronte dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia, il Contraente si impegna a pagare un premio unico, variabile di anno in anno, per ciascun Assicurato.

L'importo del premio da pagare nell'anno di copertura assicurativa per ciascun Assicurato dipende:

- dall'età dell'Assicurato;
- dall'importo del capitale assicurato;

- dall'eventuale aggravamento del rischio valutato dalla Compagnia in funzione della dichiarazione del datore di lavoro e della documentazione ricevuta al momento del primo ingresso in assicurazione di ciascun Assicurato o in sede di variazione del capitale assicurato, necessaria per la corretta valutazione del rischio.

L'importo del premio da corrispondere è comunicato annualmente dalla Compagnia al Contraente sulla base dell'elenco degli Assicurati e delle informazioni necessarie per il calcolo del premio.

Il premio versato per ogni Assicurato all'inizio di ciascun periodo di copertura viene corrisposto dal Contraente a mezzo bonifico bancario a favore della Compagnia entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'elenco degli Assicurati da parte della Compagnia al Contraente.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati le coperture assicurative vengono sospese automaticamente dalla Compagnia; in tal caso la prestazione assicurativa prevista in caso di morte per la quale il premio non è stato corrisposto, non è dovuta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata della Polizza Collettiva è di 3 anni, rinnovabile automaticamente di triennio in triennio.

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia e il Contraente firmano la Polizza Collettiva.

Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto stesso.

L'entrata in vigore di ogni copertura assicurativa o di ogni variazione della copertura (a titolo esemplificativo e non esaustivo per variazione del capitale assicurato) coincide con le ore 24:00 del giorno indicato nel relativo elenco delle coperture comunicato dalla Compagnia al Contraente, con evidenza degli Assicurati, del relativo capitale assicurato e premio.

La durata della copertura assicurativa per ogni Assicurato è pari al periodo che va:

- per il primo periodo di copertura, dalla data di ingresso in assicurazione fino al 31 dicembre del medesimo anno;
- per i successivi periodi di copertura, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il Contraente ha il diritto di:

- **revocare** la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto (ovvero della firma della polizza collettiva da parte della Compagnia e del Contraente) dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. oppure mediante invio di una PEC all'indirizzo: fideuramvita@pec.fideuramvita.it
- **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto conferma della conclusione dello stesso dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. oppure mediante invio di una PEC all'indirizzo: fideuramvita@pec.fideuramvita.it
- **risolvere** la Polizza Collettiva, a cui il contratto si riferisce, dandone comunicazione scritta alla Compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza Collettiva, mediante lettera raccomandata A.R. oppure mediante invio di una PEC all'indirizzo: fideuramvita@pec.fideuramvita.it.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONI	Il contratto non prevede valore di riscatto né riduzione.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO	Entro e non oltre i 3 mesi successivi dalla decorrenza del periodo di copertura il Contraente può richiedere la riattivazione delle coperture assicurative sospese con l'obbligo di versare i premi non corrisposti. In tal caso la Compagnia si riserva di richiedere gli eventuali interessi di ritardato pagamento sulla base del tasso legale tempo per tempo vigente. In caso di riattivazione, la copertura assicurativa riprende a decorrere, per l'intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.